

Oggetto: **Approvazione Regolamento per il servizio pubblico di fognatura**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che:

- In data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, rispettivamente :

- Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
- Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
- Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
- Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
- Ronzone deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014;

Con deliberazione N. 1 del 16.06.2014 il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

In particolare, è previsto che i Comuni affidano all'Unione la gestione del servizio idrico integrato, comprendente la gestione degli acquedotti e della rete fognaria, e che fino alla adozione da parte dell'Unione di un proprio regolamento, si fa riferimento ai regolamenti emanati dai singoli Comuni.

Allo stesso modo sono conferite all'Unione le funzioni di gestione delle entrate tributarie, tra cui le entrate per la gestione dell'acquedotto e fognatura.

Si rende quindi necessario approvare un nuovo regolamento per il servizio di fognatura, che andrà a sostituire i regolamenti già approvati dai singoli Comuni, allo scopo di uniformare e rendere omogeneo il trattamento ed il servizio per tutti i cittadini dell'Unione, garantendo a tutti le stesse opportunità e livello di servizio; nonché a rendere possibile l'applicazione di una tariffa unica per tutti i Comuni aderenti all'Unione.

Questo facilita inoltre l'uniformazione della modulistica.

Il Regolamento proposto per l'approvazione è quello "tipo", già peraltro in vigore in alcuni dei Comuni dell'Unione.

Tutto ciò premesso;

Visto lo schema di regolamento del servizio testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 53 articoli, nonché schemi tecnici A-B-C-D-E-F;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dal Segretario dell'Unione, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

Visto il DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige);

Con voti favorevoli nove, uno astenuto (Russo), nessuno contrario, espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati,

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento per il servizio pubblico di fognatura composto 53 articoli, nonché schemi tecnici A-B-C.D-E-F, allegati alla presente per farne parte integrante ed essenziale;

2) Di dare atto che con l'approvazione del presente Regolamento si intendono superati i Regolamenti in vigore nei vari Comuni dell'Unione;

3) Di dichiarare, previa separata votazione (favorevoli n. 9 ed astenuti n. 1, contrari nessuno) la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, consentire l'operatività immediata;

4) di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.